

N. R.G. 2755/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei giudici

Filippo Ricci, Presidente estensore

Evelina Iaquinti, giudice

Marina Ghiretti, giudice

riuniti nella camera di consiglio del 2/8/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2755/2014, promossa da:

CO.PAD.OR soc. agr. coop., in persona del l.r.p.t., p.i. 01589650348, corrente in Collecchio (PR) ed elettivamente domiciliata in Parma strada Nino Bixio 73 presso l'avv. KATIA BOSCAGLIA, c.f. BSCKTA70R41L826T che unitamente all'avv. PAOLO DELIETI, c.f. DLTPLA69R11G870N, la rappresenta e difende

ATTRICE opponente

contro

RAF s.s. agricola, in persona del l.r.p.t., c.f. 01533550339, corrente in Piacenza ed ivi elettivamente domiciliata in via Verdi 4 presso l'avv. Ettore Maini, c.f. MNATTR54E05C261E, che la rappresenta e difende

CONVENUTA opposta

CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione agli atti del p.c.t.

FATTO e DIRITTO

PREMESSO

L'attrice tempestivamente oppone decreto ingiuntivo n. 1071/2014, emesso provvisoriamente esecutivo da questo Tribunale nel procedimento r.g. n. 2488/2014 per il pagamento della somma capitale di euro 192.125,80, oltre accessori, che RAF ha chiesto ed ottenuto facendo valere il diritto alla liquidazione della quota sociale - relativa ad una produzione di pomodoro pari a 5.160 t. -, a seguito di intervenuto



recesso del 9/2/2011, accettato dall'organo amministrativo della cooperativa il 10/2/2011 che determinava altresì il valore della quota e del sovrapprezzo nell'importo complessivo ingiunto e ne deliberava il pagamento nei tempi previsti dallo statuto sociale, ossia entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio, nella specie intervenuta in data 26/06/2012 e quindi entro il 27/12/2012.

Deduce(va) difetto di competenza del Tribunale adito in monitorio per essere la controversia devoluta ad arbitrato rituale come da clausola compromissoria ex art. 48 dello statuto sociale, nonché invalidità o inefficacia del recesso esercitato da RAF e, per la denegata ipotesi, inapplicabilità alla fattispecie degli interessi moratori "commerciali" ex D. Lgs. n. 231/2002, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione di quanto versato a RAF in ottemperanza dello stesso, la cui provvisoria esecutività era confermata con il rigetto dell'istanza di sospensione.

MOTIVI della DECISIONE

Detto che la convenuta opposta chiede confermarsi il decreto ovvero, e comunque, condannarsi l'opponente al pagamento della somma già ingiunta, ivi compresi gli interessi moratori "commerciali" ex D. Lgs. n. 231/2002, va rilevato che, in disparte l'eccezione originariamente proposta con riguardo alla clausola compromissoria - eccezione che l'opponente non ha riproposto nelle conclusioni da ultimo rassegnate e su cui neanche si è intrattenuta nelle memorie conclusive, sicché deve ritenersi rinunciata - competente alla trattazione della regiudicanda sarebbe stata, per materia, la sezione specializzata presso il Tribunale delle imprese (di Bologna) ex art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dal D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 - razione temporis applicabile -, ma, sotto tale profilo, il vizio non è stato eccepito né è stato tempestivamente rilevato.

Pertanto, il Tribunale può e deve ora decidere in composizione collegiale ex art. 50bis, comma 1 n. 3 c.p.c. ("il tribunale giudica in composizione collegiale... nelle cause devolute alle sezioni specializzate").

Ciò posto, quanto alla dedotta invalidità/inefficacia della dichiarazione unilaterale di recesso - per insussistenza della causale dichiarata (cessazione della coltivazione di pomodoro industriale e riconversione dell'attività agricola nella produzione di biomasse per l'alimentazione di impianto a biogas con "investimento in impianto di digestione anaerobica") - l'eccezione dell'opponente, prima ancora che infondata - come l'ha giudicata (con lodo del 27/11/2015) il collegio arbitrale adito da COPADOR prima che RAF depositasse il ricorso per decreto ingiuntivo -, è inammissibile, così come, in realtà, era inammissibile la domanda arbitrale.

Sul punto, essendo intervenuta accettazione della cooperativa a mezzo del suo organo amministrativo, il Tribunale - così come gli arbitri, che dovevano giudicare secondo diritto - non può che applicare il chiaro disposto ex art. 2532, comma due, c.c., a norma del quale, per quanto qui interessa, se "non



sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale" (o avanti a collegio arbitrale, se così prevede, come nella specie, lo statuto sociale).

Solo il socio, pertanto, ha diritto di ottenere una statuizione avente valore e forza di sentenza sulla validità ed efficacia, a norma della legge e/o dell'atto costitutivo, del negozio unilaterale di recesso, mentre, invece, la società cooperativa ha la facoltà di denegarlo (ed, ovviamente, di sostenere in giudizio le ragioni fondanti la delibera dell'organo amministrativo o dell'assemblea che esclude la ricorrenza della causale a fondamento del suo esercizio).

Il giudizio che accerta la validità e l'efficacia del recesso, pertanto e necessariamente, può avere ad oggetto solo la delibera della società ed ha come petitum immediato il suo annullamento.

Quale esito potrebbe mai avere la domanda del datore di lavoro che pretendesse di ottenere dal giudice l'accertamento che nel dedotto comportamento del proprio dipendente ricorra una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, se non una declaratoria di inammissibilità dell'azione?

Al più, la cooperativa, oltre ad una eventuale pretesa risarcitoria per ingiustificato recesso (o recesso esercitato in violazione della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto), avrebbe potuto chiedere una sentenza di annullamento, per i ben noti vizi del consenso, del negozio unilaterale da lei compiuto, ossia l'accettazione "ricognitiva" della dichiarazione di recesso, ma siffatto petitum non c'era nella domanda di arbitrato né c'è nel presente giudizio di opposizione, nei quali l'oggetto mediato della tutela giurisdizionale richiesta (non era/è la propria dichiarazione di accettazione, ma) era/è l'altrui dichiarazione di recesso e nei quali l'"invalidità" è declinata del tutto genericamente senza traccia alcuna nella causa petendi di comportamenti minacciosi o decettivi, ovvero di "errori" riconoscibili ed essenziali.

Bene, dunque, il giudice dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo delibava insussistente sia la competenza arbitrale che una litispendenza del relativo giudizio, atteso che una domanda, ab imis inammissibile, né può validamente radicare alcuna competenza esclusiva per effetto di una pregiudiziale logico giuridica (esistenza/invalidità del recesso rispetto alla debenza della quota sociale già liquidata), né può determinare alcun effetto preclusivo (ne bis in idem) derivante da litispendenza.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo alla domanda subordinata di revoca del decreto ingiuntivo, che nel condannare la cooperativa al pagamento della quota sociale come liquidata nella delibera del proprio organo amministrativo, ingiustamente ha autorizzato il conteggio degli interessi di mora c.d. commerciali, essendo invece evidente che la liquidazione della quota sociale non



è una operazione avente ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e non è quindi compresa nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2002,

Pretesa che, peraltro, in caso di revoca del monitorio, l'opposta continua a rivendicare come legittima anche con la subordinata domanda di condanna al pagamento della somma già ingiunta, così esponendosi alla reciproca soccombenza parziale, oltre che agli effetti restitutori, anch'essi parziali, derivanti dalla revoca del decreto ingiuntivo.

Pertanto, in parziale accoglimento della domanda di parte opposta (attrice in senso sostanziale) l'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo, va condannata al pagamento della somma di euro 192.125,80 oltre interessi al tasso di legge dal 27/12/2012 al giorno dell'avvenuto pagamento, dovendosi altresì dichiarare che RAF è tenuta a restituire in favore di COPADOR quanto dalla seconda versato in eccedenza e dalla prima percepito in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo anche con riguardo alla fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente, con riduzione di 1/3 del compenso professionale in ragione della reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta;

previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1071/2014, emesso da questo Tribunale nel procedimento r.g. n.2488/2014, come da superiore motivazione dichiara tenuta e condanna CO.PAD.OR soc. agr. coop. a pagare in favore di RAF s.s. agricola l'uguale somma di euro 192.125,80 oltre interessi al tasso di legge dal di del dovuto (27/12/2012) al di dell'avvenuto pagamento (16/1/2015); dichiara tenuta RAF s.s. agricola alla restituzione in favore di CO.PAD.OR soc. agr. coop. di quanto quest'ultima ha versato in eccedenza in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con interessi al tasso di legge dal 16/1/2015, dal 23/1/2015 e dal 9/6/2015 in ragione delle diverse causali originanti il diritto alla ripetizione dell'indebito;

condanna CO.PAD.OR soc. agr. coop. a rifondere le spese di giudizio di RAF s.s. agricola, che, comprese quelle della fase monitoria, liquida in euro 410,00 per esborsi e in euro 9.760,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Il Presidente estensore

Filippo Ricci

